



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

DEL

PROPOSTA N.

8488

DEL

15/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi" _____ (RANDOLFI GUERRINO) _____ (RANDOLFI GUERRINO) _____ (M.M. MADONIA) _____ (M. LASAGNA) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE	
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ (Onorati Enrica) _____ L'ASSESSORE
DI CONCERTO	POLITICHE SOCIALI E WELFARE _____ (Troncarelli Alessandra) _____ (A. Bacci) _____ L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 17/05/2019 prot. 312 ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “**Disposizioni in materia di beni collettivi**”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e Welfare;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751” e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno” e s.m.i.;

VISTA la Legge 17 aprile 1957, n. 278, “Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici”;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382”, in particolare gli articoli 66 e 78;

VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 recante “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”;

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1986, n.8 recante “Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici”;

- VISTA la Legge 31 gennaio 1994, n. 97, “Nuove disposizioni per le zone montane”, in particolare l’articolo 3;
- VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”;
- VISTO l’articolo 17 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 che detta “Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche”;
- VISTO l’articolo 10, (*Disposizioni in materia di usi civici*) della Legge Regionale 14 agosto 2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 marzo 2018, n. 9 “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 30 maggio 2018, n.113, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8 (Norme per l’alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili) della citata legge regionale n.1 del 1986;
- PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione sulla G.U. n° 278 del 28 novembre 2017, della legge 20 novembre 2017, n° 168 - “Norme in materia di domini collettivi”, la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 768 del 4/12/2018, ha adottato la proposta di legge regionale concernente: "*Disciplina sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di domini collettivi e diritti di uso civico nella Regione Lazio*", sottoposta all’esame del Consiglio Regionale in data 12/12/2018;
- PRESO ATTO che:
- successivamente sono state depositate, presso il Consiglio regionale, altre due proposte di legge, riguardanti sostanzialmente la medesima materia dei domini collettivi e dei diritti di uso civico, da parte di diversi consiglieri regionali;
 - sono stati avviati una serie di confronti tecnici e giuridici tra le strutture competenti al fine di addivenire ad un testo che, compatibilmente alla norma quadro di riferimento, possa tener conto di quanto contenuto nelle proposte presentate;
- VISTA la nota prot. n. 370900 del 15/05/2019, dell’Assessore alla Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, con la quale si dà indicazione alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca di procedere alla predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della giunta regionale;

- VISTA la nota prot. n. 370464 del 15.05.2019 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, richiede all'Ufficio Legislativo regionale il prescritto parere ai sensi del comma 5bis, dell'art. 65, del R.R. 1/2002;
- ATTESO che la predetta proposta di legge è stata condivisa con la Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi;
- PRESO ATTO che l'Ufficio Legislativo, con nota del 17/05/2019, prot. n. 376642 comunica di avere effettuato il coordinamento formale e sostanziale riguardo il testo della proposta di legge regionale, che consta di n. 18 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5bis dell'art. 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dover conseguentemente provvedere alla revoca della delibera di giunta regionale n. 768 del 4/12/2018,
- ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- di revocare la delibera della giunta regionale n. 768 del 4.12.2018
- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico", che consta di 18 articoli e di due relazioni illustrativa e tecnica, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI COLLETTIVI”

Copia

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di beni collettivi nel rispetto dell'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione e in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

2. La Regione, in particolare:

a) riconosce e valorizza i beni collettivi di cui all'articolo 2 in quanto elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali nonché strumenti primari per assicurare la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, naturale e del paesaggio agricolo, forestale e pastorale della regione;

b) garantisce il coinvolgimento e la partecipazione della collettività e dei suoi rappresentanti nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale ed individua specifiche forme di pubblicità dei medesimi beni;

c) disciplina il coordinamento tra i soggetti gestori e il loro coinvolgimento negli atti che interessano il territorio della propria collettività e garantisce forme sostitutive in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento dei soggetti gestori.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono beni collettivi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 168/2017.
2. Costituiscono patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico, i beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) della l. 168/2017.
3. Sono beni gravati da diritti di uso civico le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l. 168/2017, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
4. Si intendono ai fini della presente legge procedimenti di sistemazione i procedimenti di liquidazione, legittimazione, reintegra, alienazione, mutamento di destinazione d'uso e conciliazione di cui alla l. 1766/1927 e al r.d. 332/1928.
5. Si intendono ai fini della presente legge, per soggetti gestori, gli enti esponenziali delle collettività titolari ed i Comuni con amministrazioni separate di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 168/2017.



Art. 3
(Regime giuridico)

1. I beni collettivi sono:

- a) inalienabili, indivisibili, inusucapibili e destinati in forma perpetua alle finalità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 168/2017;
- b) di interesse paesaggistico e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

Copied

Art. 4

(Soggetto gestore. Registro dei soggetti gestori dei beni collettivi e dei beni gravati da diritto di uso civico)

1. Fermo restando le competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, i beni collettivi sono amministrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 168/2017, dagli enti esponenziali delle collettività titolari o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati soggetti gestori.
2. Resta ferma la facoltà delle popolazioni interessate di costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l. 168/2017 gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.
4. Al fine di garantire la pubblicità nella gestione dei beni collettivi, in attuazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), della l. 97/1994 è istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro dei soggetti gestori dei beni collettivi e dei beni gravati da diritto di uso civico. Le modalità di costituzione, tenuta e aggiornamento del predetto Registro sono definite nel regolamento di cui all'articolo 13.
5. L'iscrizione nel Registro di cui al comma 4 è condizione per avviare i procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11.

CAPO II

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO. VIGILANZA

Art. 5

*(Finalità e principi della gestione. Garanzie della partecipazione.
Organi dell'ente esponenziale delle collettività)*

1. I soggetti gestori amministrano i beni collettivi nell'interesse della collettività titolare e nel rispetto degli articoli 2 e 3 della l. 168/2017, della l. 1766/1927, del r.d. 332/1928, nonché in conformità alla presente legge.

2. La gestione dei beni collettivi si ispira ai principi di:

- a) pubblicità e trasparenza nello sviluppo, valorizzazione, conservazione del patrimonio civico e nella relativa tutela;
- b) intangibilità delle risorse non rinnovabili e utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e della proporzionalità per i bisogni della collettività titolare;
- c) inclusività e attuazione del principio democratico di partecipazione nella gestione comune.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 97/1994 e successive modifiche, lo statuto, predisposto ed approvato autonomamente dell'ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, garantisce la partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.

4. Ferma restando l'autonomia statutaria dell'ente di cui al comma 3 dell'art. 4 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile, sono organi del medesimo ente:

- a) l'assemblea degli utenti;
- b) il comitato di amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenti;
- c) il presidente del comitato di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il collegio dei probiviri.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono, altresì, definiti i criteri e le modalità per la gestione dei beni collettivi amministrati dai comuni con amministrazione separata.

Art. 6

(Coordinamento)

1. Il coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della l. 97/1994 è garantito, preferibilmente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 2602 del codice civile ovvero attraverso gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2. I comuni, le unioni di comuni montani ovvero le comunità montane, ove ancora esistenti, e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, ferma restando l'autonomia regolamentare prevista dalla normativa vigente,

assicurano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della l. 97/1994, il coinvolgimento dei soggetti gestori nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale che interessano i beni collettivi.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definiti le modalità e i limiti del coordinamento di cui al presente articolo.

Art. 7
(Vigilanza)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sul decentramento amministrativo e successive modifiche.
2. Ai fini del comma 1, gli enti esponenziali di cui al medesimo comma trasmettono al comune competente per territorio, lo statuto, i regolamenti, il bilancio preventivo e consuntivo nonché l'inventario del patrimonio, l'elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e ogni altra documentazione utile.
3. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, con oneri a carico dell'ente inadempiente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art 13.

CAPO III
PROVVEDIMENTI RELATIVI AI BENI COLLETTIVI E AI
BENI GRAVATI DA DIRITTO DI USO CIVICO

Art. 8

(Documento di ricognizione dei beni collettivi e dei beni gravati da diritti di uso civico)

1. Ai fini di provvedere ad un inventario generale e di riordino dei beni di demanio civico e dei beni gravati da uso civico esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, approva, con propria deliberazione, un documento o più documenti di ricognizione dei beni collettivi, di seguito denominato Documento.
2. Il Documento è predisposto dalla direzione regionale competente in materia sulla base della ricognizione svolta, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, dal soggetto gestore che si avvale degli iscritti all'albo regionale per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici, istituito dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e successive modifiche e disciplinato dal regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9.
3. Il Documento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione, costituisce documento di riferimento e presupposto per la programmazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio
4. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definite le disposizioni attuative relative all'elaborazione e all'adozione del Documento, tra cui:
 - a) il contenuto e l'articolazione del Documento che comprende, in ogni caso, una descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e una rappresentazione anche su supporto informatico-digitale;
 - b) il contenuto della ricognizione cui al comma 2.
 - c) le forme di coinvolgimento dei comuni

Art. 9

Sclassificazione

1. Nei casi in cui, a seguito dei procedimenti di sistemazione di cui all'art. 11, risultino porzioni di beni collettivi che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi, la Regione, per le finalità di cui all'art.12, promuove la sclassificazione di detti beni connessa all'alienazione, nel rispetto della l. 1766/1927 e del r.d. 332/1928.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti gestori presentano una richiesta motivata alla Giunta regionale che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione.
3. Per effetto del provvedimento di sclassificazione di cui al comma 2 i beni sono trasformati in allodio.
4. La legittimazione si svolge ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definite le disposizioni attuative del procedimento di cui al presente articolo, tra cui:
 - a) le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2;
 - b) le modalità di coinvolgimento degli enti interessati ai sensi del comma 2;
 - c) le forme di comunicazione e di pubblicità del provvedimento di sclassificazione di cui al comma 2, finalizzate a garantire le posizioni giuridiche dei soggetti interessati.

Art. 10

(Mutamento di destinazione)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. b) n.1 della legge n. 97 del 1994, può essere autorizzata, secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'articolo 13, una diversa destinazione dalle attività agro-silvo-pastorali solo nel caso in cui sussista la necessità di realizzare:
 - a. opere pubbliche o di pubblica utilità, reti di servizi di pubblico interesse;
 - b. servitù di passaggio nel caso di fondi interclusi a beneficio della collettività e senza alterazione del paesaggio naturale circostante;
 - c. infrastrutture e strutture funzionali all'attività agro-silvo-pastorale del dominio collettivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti gestori presentano una richiesta motivata alla Giunta regionale che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione.
3. Qualora la nuova destinazione non consenta comunque il ritorno alla originaria destinazione, il provvedimento di mutamento di destinazione, che prevede la sclassificazione, può anche disporre la definitiva cessione.

Art. 11

(Procedimenti di sistemazione)

1. I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928.
2. I procedimenti di sistemazione sono avviati, d'ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei beni, dal soggetto gestore che provvede alla relativa attività istruttoria.
3. Il soggetto gestore si avvale del supporto tecnico dei periti di cui all'articolo 8, comma 2, il quale, anche tenendo conto del Documento, elabora una perizia tecnica contenente, in particolare, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la loro utilizzazione attuale e destinazione urbanistica, ivi compresa la vincolistica esistente; nella perizia sono altresì definiti, ove richiesti, il capitale di affrancazione ed il corrispondente canone annuo di natura enfiteutica nonché i criteri per la determinazione del prezzo di alienazione.
4. Il provvedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato, dalla direzione regionale competente, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definite, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, le disposizioni attuative del presente articolo, tra cui:
 - a) la disciplina dei procedimenti di cui al comma 1 e dei relativi proventi, tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 4;
 - b) i criteri e le modalità per l'elaborazione della perizia tecnica di cui al comma 3 e il relativo contenuto;
 - c) le forme di comunicazione e di pubblicità degli atti relativi ai procedimenti di sistemazione e, in particolare, del provvedimento finale, finalizzate a salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti interessati e a garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi.

Art. 12

(Protocollo per l'intesa)

1. Al fine di facilitare il raggiungimento dell'intesa richiesta per il Documento e per i procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11, la Giunta regionale può promuovere la sottoscrizione di un protocollo con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, nel quale definire modalità e tempi dell'intesa stessa.

2. Al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti e in un'ottica di semplificazione, il protocollo di cui al comma 1 può prevedere anche l'indizione di una conferenza in sede istruttoria alla quale possono partecipare le amministrazioni statali, regionali e locali interessate nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

Copia

Art. 13

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto uno o più regolamenti di attuazione e integrazione nei quali, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, sono definiti, in particolare:

- a) i criteri e le modalità di costituzione del Registro di cui all'articolo 4, comma 4 e le relative modalità di tenuta e aggiornamento;
- b) criteri e modalità di cui all'articolo 5, comma 5 per la gestione dei beni collettivi in amministrazione separata;
- c) i limiti e le modalità del coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) le modalità di intervento di cui all'articolo 7, comma 3;
- e) le disposizioni attuative di cui all'articolo 8, comma 4, relative al Documento;
- f) le disposizioni attuative di cui all'articolo 9, comma 5, relative al procedimento di sclassificazione;
- g) le disposizioni attuative di cui all'articolo 10, comma 1, relative ai mutamenti di destinazione;
- h) le disposizioni attuative di cui all'articolo 11, comma 5, relative ai procedimenti di sistemazione;

- i) le modalità per la definizione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in carico alla Direzione regionale competente in materia di usi civici.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento delle misure dei canoni demaniali).

Copia

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea generale degli utenti è convocata a norma dello statuto esistente ovvero secondo le modalità precedentemente adottate.

1. Il Presidente dell'ente esponenziale delle collettività indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo degli organi di amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione dei consigli comunali, in quanto compatibili.
2. Per gli enti esponenziali i cui organi sono decaduti provvede il sindaco del comune territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), in quanto compatibili.

Copia

Art. 16

(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sul decentramento amministrativo. Abrogazioni)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 37, della l.r. 14/1999, le parole: “nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio” sono soppresse.

2. Sono o restano abrogati:

a) i commi 9, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale;

b) l'articolo 4 e il comma 4 dell'articolo 8bis della legge regionale del 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche.

C O P I A

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Copia

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Copia



REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

L'Assessore

OGGETTO: Proposta di legge **“Disposizioni in materia di beni collettivi”**

RELAZIONE

Come è noto, il 28 novembre 2017, è stata pubblicata sulla G.U. n° 278, la **legge 20/11/2017, n° 168 - “Norme in materia di domini collettivi”** (di seguito denominata Legge) con la quale tra l'altro viene istituita la figura giuridica dei **“domini collettivi”**, ed avente lo scopo di definire e regolare alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente per quanto concerne i domini collettivi stessi e i beni collettivi, al fine di superare una serie di incertezze applicative che in gran parte derivano dall'assenza, nel nostro ordinamento, di un fattispecie intermedia fra la proprietà pubblica e privata, riguardando sia le terre collettive assoggettate al regime giuridico degli usi civici che quelle rientranti nel regime giuridico delle Comunioni familiari comunque denominate.

La Legge riunisce più istituti legati alla proprietà collettiva inserendoli in una più ampia categoria denominata **“domini collettivi”**.

Il nuovo soggetto costituzionale «dominio collettivo», così come ha inteso il legislatore nazionale, è riconosciuto come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto alla Costituzione e trova il loro fondamento negli articoli 2, 9, 42 e 43. Sono dunque dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale.

Sempre per effetto della Legge gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, senza tuttavia precisarne l'assetto organizzativo e le relative forme di finanziamento.

La Legge prevede che le Regioni, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge, - **(13/12/2018)** - esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (*legge sulla montagna*), ossia:

- 1) *le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;*



- 2) *le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;*
- 3) *forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;*
- 4) *le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.*

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi - poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale - gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi.

Inoltre, il comma 7 dell'art. 3 della L. 168/2017, stabilisce **l'abrogazione** della norma transitoria di cui al comma 2, dell'art. 3 della legge n° 97 del 1994 la quale prevedeva che, *fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, in quanto con essa compatibili*".

La Legge, prima di essere approvata in via definitiva, è stata oggetto di discussione in sede di Conferenza Stato-Regione per la formulazione del previsto parere.

Le regioni, a vario titolo e con diverse motivazioni, hanno sollevato diverse e sostanziali critiche al disegno di legge anche in ragione di una non rapporto con le altre norme vigenti in materia di usi civici.

Per quanto detto, al fine di garantire la continuità amministrativa e nel contempo osservare il nuovo quadro normativo, e per non far incorrere la Regione in situazioni che, se si dimostrassero contrarie ai principi dettate dalla novellata legge, le possano arrecare danno, si è formulato un quesito al Comitato per la Legislazione, il quale in data 14/02/2018 ha provveduto ad evadere.

Dall'esame del parere del comitato, molto completo e rispondente ai quesiti posti, e dalle letture di atti parlamentari, documenti prodotti in diversi convegni o ufficialmente pubblicati, a cura dei soggetti proponenti la legge, si è giunti a considerare molto complessa l'individuazione delle disposizioni regionali, in quanto la nuova legge 168/2017, comunque influisce sul quadro normativo, sia statale che regionale esistente, in assenza, soprattutto di norme transitorie.

In altri termini, il comma 7 dell'art. 3, assegna alle Regioni il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – un termine veramente brevissimo, se si pensa alla normale lunghezza dell'iter di approvazione di una legge regionale – entro il quale o esse preciseranno determinati aspetti di un diritto, in attuazione della nuova legge, a cui assoggettare le comunità titolari dei domini collettivi della propria circoscrizione territoriale, oppure gli enti esponenziali di dette comunità avranno il potere di dettarselo direttamente formulando o riformulando i propri rispettivi statuti.

Di fatto quindi la legge comunque prevede competenze regionali, sia per definire quanto disposto dall'art 3, comma 1, lett. b), numeri 1, 2, 3 e 4, della legge sulla montagna n. 97 del 31.1.1994, sia nel caso previsto dalla legge per dare esecuzione agli atti adottati dagli enti esponenziali.

Si tenga presente, inoltre, che all'innovazione legislativa e principi in essa contenuti è sopraggiunta la recente pronuncia della **Corte Costituzionale**, che, con sentenza **113 del 30/05/2018**, ha dichiarato la **illegittimità costituzionale** dell'art. 8 della L.R. 1/86, come modificato all'Art. 8 della L.R. 6/05, precludendo la possibilità di autorizzare le alienazioni di terre di demanio collettivo edificate ovvero divenute edificabili, sulla base di norme regionali.

La Giunta regionale, conseguentemente con proprio atto n. 768 del 4/12/2018, ha predisposto una proposta di legge che contemplasse sia le disposizioni previste dalla L. 168/2017, ma anche quelle necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, nel rispetto delle competenze trasferite con il d.p.r. 11/1972 ed il d.p.r. 616/1977, nonché in relazione ai principi dettati dalla novella legge statale.

Successivamente per iniziativa di diversi consiglieri regionali, sono state depositate presso il consiglio regionale altre due proposte di legge riguardanti la medesima materia.

A seguito di una serie di confronti tecnici e giuridici si è pervenuti ad un testo definitivo che, compatibilmente alla norma quadro di riferimento, tiene conto di quanto contenuto nelle proposte presentate.

- **NORME REGIONALI VIGENTI**

n. 1 del /01/1986: disciplina il regime urbanistico dei terreni di uso civico. – modificata con L.R. 27 gennaio 2005, n. 6 - articolo 2, comma 95 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - articolo 6 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59 - articolo 17, comma 17, lettera a), della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 - articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 14 agosto 2017, n. 9;

n° 8 del 8/01/1986, con la quale sono state emanate norme per l'istituzione e la gestione di un Albo regionale di Periti demaniali ed Istruttori. - modificata con articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 14 agosto 2017, n. 9

Regolamento n° 4 del 11/07/1988 – abrogato

Regolamento n. 9 del 6 Marzo 2018: concernente: “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Il Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità e oggetto -

Si identificano le finalità e l'oggetto della legge nel rispetto delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 117 della Costituzione e della Legge 20 novembre 2017, n. 168.

Finalità

Tutela i diritti di uso civico e provvede al riordino ed alla valorizzazione dei patrimoni collettivi nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività agro-silvo-pastorali,

Articolo 2 – Definizioni

Necessarie per meglio comprendere i vari aspetti della proposta di legge

Art. 3 – Regime giuridico

I beni collettivi sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni e soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Art. 4 – Soggetti gestori - Registro dei soggetti gestori dei beni collettivi

I beni di proprietà collettiva ed i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dai "soggetti gestori" quali enti esponenziali delle collettività titolari e dai comuni in "amministrazione separata".

Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 168/2017.

Nell'esercizio della gestione dei beni collettivi, i soggetti gestori debbono assicurare il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.

Pertanto si è ritenuto di istituire, presso la direzione regionale competente, il Registro dei soggetti gestori dei beni collettivi. Le modalità di costituzione, tenuta e aggiornamento del predetto Registro sono definite nel regolamento previsto con l'articolo 13.



CAPO II

Partecipazione, coordinamento e vigilanza,

Art. 5 - Finalità e principi della gestione. Garanzie della partecipazione. Organi dell'ente esponenziale delle collettività.

La gestione dei beni collettivi si deve ispirare ai principi di pubblicità e trasparenza nello sviluppo, valorizzazione, conservazione del patrimonio civico e nella relativa tutela.

Lo statuto, predisposto ed approvato autonomamente dal soggetto gestore della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, deve garantire la partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 debbono essere, altresì, definite criteri e modalità per la gestione dei beni collettivi amministrati dai comuni con amministrazione separata.

Art. 6 - Coordinamento

Il coordinamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della l. 97/1994 è garantito, preferibilmente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 2602 del codice civile ovvero attraverso gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Art. 7 - Vigilanza

L'amministrazione degli usi civici compete al soggetto gestore (università agraria, amministrazione separata frazionale o amministrazione separata del comune), che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico.

Al fine di garantire la collettività titolare di diritti di uso civico, in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali la Giunta regionale, nomina un commissario straordinario con oneri a carico dell'ente inadempiente per garantire l'amministrazione dei beni fino al ripristino della gestione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15.

CAPO III

Provvedimenti relativi ai beni collettivi

Art. 8 - Documento di ricognizione dei beni collettivi

Si prevede di dotare la regione Lazio di un inventario generale dei beni collettivi esistenti sul territorio regionale, di intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, approvando le ricognizioni di detti beni svolte per ogni specifico territorio dai rispettivi soggetti gestori entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13. Tale inventario viene denominato Documento.

Il Documento è predisposto dalla direzione regionale competente in materia e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione. Esso costituisce documento di riferimento e presupposto per la programmazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

Nel regolamento previsto dall'articolo 13 saranno definite le disposizioni attuative relative all'elaborazione e all'adozione del Documento, tra cui:

- a) il contenuto e l'articolazione del Documento che comprende, in ogni caso, una descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e una rappresentazione anche su supporto informatico-digitale;
- b) il contenuto della ricognizione

Art. 9 - Sclassificazione

Il procedimento di sclassificazione, connesso ai soliti procedimenti di alienazione, comporta il concerto tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo le procedure di cui alla presente legge, nei casi in cui, a seguito dei procedimenti di sistemazione di cui all'art. 11, risultino porzioni di beni collettivi che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

Art. 10 - Mutamento di destinazione

Tra le competenze da esercitare, che la l. 168/2017 assegna alle Regioni, è ricompresa l'individuazione delle *... "condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni."*

A tale riguardo si è ritenuto che possano trovare accoglimento le opere di pubblica utilità e la realizzazione di reti di servizi di pubblico interesse, per le servitù di passaggio nel caso di fondi interclusi a beneficio della collettività e senza alterazione del paesaggio naturale circostante e le infrastrutture e strutture funzionali all'attività agro-silvo-pastorale del dominio collettivo.

Art. 11 - Procedimenti di sistemazione

I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, avviati, d'ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei beni, dal soggetto gestore che provvede alla relativa attività istruttoria.

Il soggetto gestore si avvale del supporto tecnico dei periti di cui all'articolo 8, comma 2, il quale, anche tenendo conto del Documento, elabora una perizia tecnica contenente, in particolare, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la loro utilizzazione attuale e destinazione urbanistica, ivi compresa la vincolistica esistente.

Il provvedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato dalla direzione regionale competente, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 saranno definite le disposizioni attuative tra cui la disciplina dei procedimenti e dei relativi proventi, i criteri e le modalità per l'elaborazione della perizia tecnica di cui al comma 3 e il relativo contenuto, nonché le forme di comunicazione e di pubblicità degli atti relativi ai procedimenti di sistemazione e, in particolare, del provvedimento finale, finalizzate a salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti interessati e a garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi.

Art. 12 - Protocollo per l'intesa

Al fine di facilitare il raggiungimento dell'intesa richiesta per il Documento e per i procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, nel quale definire modalità e tempi dell'intesa stessa.

Al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti e in un'ottica di semplificazione, il protocollo può prevedere anche l'indizione di una conferenza in sede istruttoria alla quale possono partecipare le amministrazioni statali, regionali e locali interessate nonché i soggetti di cui all'articolo 6.

Art. 13 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione

È previsto che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto uno o più regolamenti di attuazione e integrazione nei quali, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, sono definiti, in particolare:



**REGIONE
LAZIO**

- a) i criteri e le modalità di costituzione del Registro e le relative modalità di tenuta e aggiornamento;
- b) criteri e modalità per la gestione dei beni collettivi in amministrazione separata;
- c) i limiti e le modalità del coordinamento;
- d) le modalità di intervento in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali;
- e) le disposizioni attuative relative al Documento;
- f) le disposizioni attuative relative al procedimento di sclassificazione;
- g) le disposizioni attuative relative ai mutamenti di destinazione;
- h) le disposizioni attuative relative ai procedimenti di sistemazione;
- i) le modalità per la definizione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in carico alla Direzione regionale competente in materia di usi civici.

Art. 14 - Disposizioni in materia fiscale

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti nonché di adeguamento delle misure dei canoni demaniali.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea generale degli utenti è convocata a norma dello statuto esistente ovvero secondo le modalità precedentemente adottate.

Il Presidente dell'ente esponenziale delle collettività indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo degli organi di amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione dei consigli comunali, in quanto compatibili.

Per gli enti esponenziali i cui organi sono decaduti provvede il sindaco del comune territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), in quanto compatibili.

Art. 16 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sul decentramento amministrativo. Abrogazioni

Contiene le necessarie abrogazioni per effetto delle norme contenute nella proposta di legge

Art. 17 - Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



REGIONE
LAZIO

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

In conclusione, in considerazione della complessità e della rilevanza territoriale che la norma riveste, si ritiene opportuno che sia attivato un diretto confronto con il MiBAC, nonché con ulteriori stakeholders (Enti Agrari, CAL, ANCI, etc.).

Enrica Onorati

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi"

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), con la presente relazione tecnica si attesta la non onerosità delle disposizioni di cui alla proposta di legge regionale in oggetto, come espressamente rappresentato dalla struttura regionale proponente.

Tali disposizioni, aventi carattere meramente ordinamentale ovvero organizzatorio, si configurano come un intervento tecnico di regolamentazione complessiva della materia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

In ragione di ciò, all'articolo 17 della proposta di legge è stata inserita un'apposita clausola di non onerosità.

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

